

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## COMMISSIONI RIUNITE

2<sup>a</sup> (Giustizia)

e

11<sup>a</sup> (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

1° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 1972

Presidenza del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione BERTINELLI

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE REDIGENTE

##### Discussione e rinvio:

« Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie » (542) (D'iniziativa dei deputati Lospinoso Severini ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1, 7, 14
COPPOLA . . . . .	13
de' COCCI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . . . . .	12, 14
FERMARIELLO . . . . .	10
FILETTI . . . . .	10, 12
GALANTE GARRONE . . . . .	13
MARTINAZZOLI, relatore alle Commissioni . . . . .	7
PETRONE . . . . .	13
POZZAR . . . . .	9, 10, 13 e <i>passim</i>
ROBBA . . . . .	11
TORELLI, relatore alle Commissioni . . . . .	2
ZUCCALÀ . . . . .	11

La seduta ha inizio alle ore 11,30.

#### IN SEDE REDIGENTE

##### Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie » (542), d'iniziativa dei deputati Lospinoso Severini ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie », di iniziativa dei deputati Lospinoso Severini, Coccia, Musotto, Spagnoli, Gunnella, Castelli, Pisicchio, Dell'Andro, Martini Maria Eletta, Di Giulio, Gramegna, Pochetti, Lenoci, Zaffanella, Benedetti Cianfilippo, Traina,

Stefanelli, Perantuono, Capponi Bentivegna Carla e Cataldo, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Torelli, relatore per la 11<sup>a</sup> Commissione, di riferire alle Commissioni riunite sul disegno di legge. Alla sua esposizione seguirà quella del senatore Martinazzoli, relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione.

**T O R E L L I**, *relatore alle Commissioni*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame tende ad abrogare i capi II e III del titolo IV del libro II del codice di procedura civile, senza toccare gli altri capi I e IV del medesimo titolo. Il capo I tratta delle controversie collettive in materia corporativa: orbene, non vedo perchè debba rimanere in vita dato che è stato superato e soppresso l'ordinamento corporativo. Altrettanto dicasi del capo IV, che tratta delle controversie individuali in materie regolate da norme corporative. Il relatore non è riuscito a spiegarsi perchè i proponenti non abbiano avuto il coraggio, formulando il provvedimento che abroga, sostituendoli, due capi attualmente vivi e vitali, di togliere di mezzo — *expressis verbis* — anche i capi I e IV, che sono defunti, ma dei quali non è stata ancora redatta in forma legale la dichiarazione di morte. È un rilievo di minimo conto, ma, di fronte alla normativa in esame, si impone, a mio avviso, la abrogazione e la sostituzione di tutto il titolo IV del libro II del codice di procedura civile.

Per quanto attiene alle controversie individuali di lavoro mi esonero, sia per brevità sia perchè sarebbero inutili, da reminiscenze storiche e dall'indicare le varie fasi attraverso le quali questo argomento passò dall'epoca prefascista al Codice del 1940 che, su questa parte, intendiamo sostituire. Solo, a sostegno della necessità del disegno di legge, mi permetto di riferire quanto scriveva il CNEL fin dal 25 novembre 1960 sul tema « Osservazioni e proposte sulla riforma del processo del lavoro »:

« Il CNEL è del parere che l'attuale processo del lavoro non risponde all'esigenza di un'adeguata tutela dei diritti dei lavoratori.

L'insufficienza del sistema deve ricondursi principalmente alla durata eccessiva dei giudizi: inconveniente purtroppo comune in Italia a tutti i settori della giurisdizione, ma particolarmente avvertito e deplorato con riguardo al processo del lavoro, per lo specifico rilievo sociale dei rapporti che ne costituiscono l'oggetto. Accanto all'indicata deficienza fondamentale devono essere menzionati: il costo eccessivo del processo, in relazione alle possibilità economiche dei lavoratori; la frequente difficoltà per i lavoratori di provare i fatti sui quali i loro diritti si fondano; la mancanza di strumenti che consentano al giudice di tener conto delle esigenze peculiari dei rapporti a lui sottoposti; l'impossibilità per i sindacati contrapposti di contribuire a far valere nel processo le ragioni dei singoli e delle collettività che essi rappresentano.

Il CNEL, nel presentare al Parlamento le proprie osservazioni e proposte sull'argomento, ritiene di dover sottolineare la necessità e l'urgenza che siano adottati provvedimenti atti ad eliminare le deficienze di cui sopra ».

Tale parere, a tutt'oggi, ha pieno ed assoluto valore poichè dal 1960 nulla è stato mutato. Importa, in questo momento, porre in luce i principi informativi della progettata riforma ed i punti qualificanti della struttura del nuovo procedimento.

Il relatore per la Commissione lavoro ritiene indispensabile che si formi tra noi una maggioranza che responsabilmente valuti sia i principi informativi sia i punti qualificanti della riforma e che nasca un'adesione convinta al tipo nuovo di processo che il disegno di legge prefigura. I suoi principi informativi sono quelli del classico trionfo dell'oralità, della concentrazione e dell'immediatezza, ai quali si unisce quello della gratuità.

Anzitutto l'oralità. Si tratta di un elemento che ha avuto difensori ed accusatori, ma è fuor di dubbio che se si vuole ottenere una giustizia rapida — pur attraverso una istruttoria seria e completa — la trattazione della causa non può che essere orale. Tuttavia, tale principio occorre non solo enunciarlo ma garantirne l'attuazione con misure idonee e non con l'indicazione di termini ordinatori,

che lasciano il tempo che trovano. Diversamente, senza volerlo, ricadremmo nel sistema ordinario attuale, per il quale, all'articolo 180 del codice di procedura civile, è previsto che « la trattazione della causa davanti al giudice istruttore è orale », mentre in effetti l'oralità consiste nel dichiarare che una delle parti produce la sua memoria scritta.

In secondo luogo la concentrazione e l'immediatezza processuale si riassumono nella eliminazione di ogni comportamento dilatorio delle parti, tanto che già in prima udienza, esperito l'interrogatorio libero delle parti ed il tentativo di conciliazione, si possa giungere alla pronuncia della sentenza definitiva. In ogni caso, già alla prima udienza viene impostata, in termini ravvicinati, tutta la istruttoria sia orale che peritale, così da giungere in brevissimo tempo alla sentenza.

Anche qui, però, vi è da chiedersi se il rito, così come è organizzato nel disegno di legge, sia intuito, più che scandito, in termini dispositivi, ossia se offra sufficienti garanzie perchè la celerità e la completa conoscenza dei fatti diventino effettive o se la dilatorietà che si vuole impedire alle parti non venga posta in atto, alla fin fine, dallo stesso magistrato, non per suo malvolere, ma perchè costretto dalle particolari situazioni e condizioni di fatto in cui si svolge la sua normale attività.

Occorre approfondire questo elemento informatore del disegno di legge, perchè trattasi di un elemento fondamentale del nuovo rito, cadendo il quale noi saremmo colpevoli, quali legislatori, di astrattezza e daremmo vita ad un *corpus juris* non vitale.

Altro elemento informatore del nuovo rito è quello della gratuità, sul quale si potrà disertare discutendosi le norme che ne trattano.

Da ultimo non sarà inutile rilevare che l'impulso processuale è totalmente affidato all'ufficio, dalla fissazione della prima udienza fino all'emanazione della sentenza.

A proposito dello sfacelo della giustizia italiana, quale viene denunciato dai procuratori generali nelle loro dichiarazioni annuali, voglio richiamarmi ad una fonte ufficiale, cioè alla relazione sullo « Stato della giustizia »

del Consiglio superiore della magistratura, in data 15 aprile 1970, per portare la vostra attenzione su una specifica dichiarazione contenuta in detta relazione proprio sul tema che ci appassiona. La relazione ricorda di « quanto mortificanti e spesso drammatiche attese debba caricarsi il lavoratore subordinato — cioè colui che per definizione non può aspettare — quando deve attendere (e spesso si tratta dei mezzi necessari alla soddisfazione delle più indifferibili esigenze proprie e della sua famiglia) quanto gli compete ».

E lo stesso Consiglio superiore della magistratura, trattando della eccessiva durata del processo, afferma che la lentezza è riscontrabile finanche nei processi di appello, (per i quali non vi è di norma nessuna istruzione). Ciò nonostante, l'udienza collegiale viene fissata a distanza notevolissima di tempo: nei grandi centri, afferma la relazione, anche a distanza di un anno.

Questo sistema del differimento a lungo metraggio è anche conseguenza dell'impulso del giudice (che fissa l'udienza collegiale quando ritiene opportuno); sebbene a ciò si uniscano i rinvii concordati tra i legali delle parti. Ma se è possibile — come è in effetti nel presente disegno di legge — evitare ogni iniziativa dilatoria delle parti attraverso la determinazione di termini perentori, altrettanto dovrebbe essere (ma è proprio impossibile prevederlo?) nei confronti del giudice, il quale, *dominus* del processo, può manovrare a suo piacimento i termini ordinatori a suo carico.

I punti qualificanti della struttura del nuovo procedimento sono i seguenti. Anzitutto la competenza del pretore. Sull'argomento sono stati versati fiumi di inchiostro, ma oso sperare che il tempo abbia fatto giustizia di ogni parere contrario, poichè è incontestabile che il giudice monocratico è quello che meglio assicura la costante partecipazione del magistrato alla controversia e la rapida decisione della lite; oltre al fatto che — come ha affermato il professor Simoneschi — esso è quello capace di maggiore responsabilizzazione. D'altronde il più forte difensore del giudice monocratico — quale magistrato di prima istanza in ge-

nere — è proprio il Consiglio superiore della magistratura, il quale, nella sua relazione del 15 aprile 1970, enumera una serie tutt'altro che breve di motivi giustificanti l'adozione del giudice unico in prima istanza; motivi che sorreggono in molti casi la scelta operata dal disegno di legge nella persona del pretore, unico giudice monocratico previsto dal nostro ordinamento giudiziario.

Questa scelta è oltretutto aderente all'orientamento che il legislatore ha manifestato per l'applicazione dello statuto dei lavoratori.

Secondo punto qualificante è il tipo di procedura rapida, con rapporti diretti e immediati tra parti e giudice, concentrata in poche udienze. La tendenza non può che approvarsi, anche se lascia scettici sulla piena realizzazione dell'intento: certo è che la celerità della procedura nasce da una responsabilizzazione delle parti, degli avvocati e dei giudici, i quali devono dar vita a nuove forme di collaborazione e di etica professionale.

Non sta al relatore per la Commissione lavoro disquisire sul tecnicismo del rito; certo è che questo nuovo rito del processo del lavoro deve essere anticipatore, almeno parzialmente, del nuovo diritto processuale ordinario.

Un elemento positivo del provvedimento è l'aver previsto l'esecutorietà delle decisioni di primo grado, così come l'esecutorietà delle ordinanze decisorie emesse nel corso del giudizio per il pagamento delle somme riconosciute o non contestate.

Non mi soffermo su quest'ultimo punto perchè ritengo che non possano sussistere opposizioni da parte di alcuno. Per quanto riguarda, invece, l'esecutorietà delle sentenze di primo grado, faccio notare che la dottrina è in vasta parte favorevole a tale tematica, tanto che anche le tesi più restrittive si attestano, in subordine, sulla concessione di forti quote provvisoriale. Nè si dica, a questo proposito, che a tale iniziativa si è giunti per la volontà di favorire l'attore e quindi il lavoratore, perchè è tutto da dimostrare che nelle controversie di lavoro l'attore sia sempre e soltanto il lavoratore dipendente. L'esperienza ci insegna che la parte

di attore in giudizio viene rivestita molto spesso dal datore di lavoro o dal debitore in genere il quale chiede alla magistratura, con azioni di mero accertamento, la determinazione dell'*an* ed eventualmente del *quantum* dovuto al proprio dipendente.

Il verificarsi di una tale situazione porta come conseguenza ad affermare che la rapidità della procedura, i termini abbreviati e l'esecutorietà della sentenza di primo grado non giocano affatto a favore di una sola parte, ma di ambedue, ponendole entrambe in stato di perfetta parità di fronte alla legge, con comune vantaggio nell'ottenere una sollecita decisione.

D'altronde, l'esecuzione *ex lege* delle sentenze di primo grado non è una novità, perchè si tratta — sia pure in forma analogica — di una estensione al processo del lavoro dell'articolo 708 del codice di procedura penale (ma gli esempi potrebbero essere molteplici), secondo il quale il giudice detta provvedimenti urgenti e temporanei nell'interesse del coniuge e della prole. E i crediti di lavoro — mi domando — non hanno anch'essi una sostanziale natura alimentare?

Vi è poi nel disegno di legge la previsione del pagamento dell'interesse del dieci per cento su quanto dovuto al lavoratore per crediti di lavoro, oltre alla svalutazione monetaria del credito, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto (articolo 448, *sub* articolo 1). V'è da osservare che nella passata legislatura il Senato aveva portato la misura dal 10 al 9 per cento, facendo decorrere gli interessi dal giorno della presentazione della domanda anzichè da quello della maturazione del diritto. Si tratta di questioni che debbono essere evidentemente esaminate. Ad ogni modo, si potrebbe rispondere che il tasso legale del 5 per cento nelle controversie per crediti in genere è uno dei maggiori incoraggiamenti alla dilatazione dei processi; inoltre, se gli interessi nella misura del tasso legale rappresentano la liquidazione dei danni di mora nelle obbligazioni pecuniarie, come non intendere che il danno è maggiore per colui che incontra maggiori difficoltà nel procacciarsi quel denaro che la mora del debitore gli impedisce di conseguire? Comunque, se il saggio degli inte-

ressi al 10 o al 9 per cento può sembrare eccessivo, specie se rapportato al concomitante aumento per la svalutazione monetaria del credito, teniamo presente che vi sono dei precedenti: lo Stato, infatti, in base alle ultime leggi, impone, per il ritardato pagamento delle imposte, un interesse del 4,50 per cento semestrale, pari al 9 per cento annuo, oltre alle multe, alle soprattasse, eccetera.

Prima di esaminare il capo III del disegno di legge, sarà utile un breve cenno (sebbene la questione sia di grande rilevanza specie in campo dottrinale) sull'applicazione del nuovo rito ai dipendenti di enti pubblici aventi natura economica (articolo 429 n. 4). Questa inclusione merita la massima attenzione e, a mio avviso, ampia adesione perchè assicura ai dipendenti degli enti pubblici economici una tutela giurisdizionale più efficace di quella del Consiglio di Stato, sia per la speditezza del procedimento sia perchè garantisce finalmente una giustizia decentrata. Occorre però — come ancora afferma il professor Simoneschi — che per le controversie in esame sia attribuita al giudice ordinario la cognizione sia dei diritti soggettivi che degli interessi legittimi — attualmente riservata alla giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato — nonchè, limitatamente a questa materia, attribuire allo stesso giudice ordinario non solo il potere di accertare l'illegittimità dei provvedimenti dell'ente, ma anche quello di annullarli. Conseguentemente occorrerebbe che venisse meno il principio sancito dell'articolo 4 della legge del 1865 sull'abolizione del contenzioso amministrativo, che stabilisce il divieto di annullamento dell'atto amministrativo da parte del giudice ordinario. In altre parole, a mio avviso occorre saper leggere questo numero 4 dell'articolo 429 nel senso che tutte le controversie di lavoro, anche quelle che nascono da rapporti disciplinati da regolamenti pubblicistici, sono sottoposte al giudice di lavoro. Resterebbero escluse, pertanto, le controversie dei dipendenti di enti pubblici non economici, quali Stato, Regione, Provincia e Comune, le quali saranno di competenza in primo grado dei tribunali amministrativi regionali istituiti

con la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ed in secondo grado del Consiglio di Stato.

Passando ad esaminare il capo III del disegno di legge, riguardante le controversie in materia di previdenza ed assistenza, si nota che non sempre il giudice competente per territorio è lo stesso. Tale competenza è diversa per ben tre ipotesi. Anzitutto si stabilisce la competenza del pretore che ha sede nel « capoluogo del circondario del tribunale » (articolo 461, primo comma). Tuttavia, se la controversia riguarda gli obblighi del datore di lavoro e l'applicazione delle sanzioni civili per l'adempimento di tali obblighi, competente per territorio diventa il pretore del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente previdenziale o assistenziali (articolo 461, terzo comma).

Questa suddivisione lascia perplessi, perchè oltre a non trovare una giuridica giustificazione, potrebbe aggravare il carico di lavoro di due pretori ed aumentare la difficoltà di organizzazione degli uffici.

Infine vi è una terza competenza territoriale, che riguarda gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei marittimi: in questo caso il pretore competente non è quello della sede dell'impresa o del luogo di lavoro del dipendente, ma nientemeno quello del luogo in cui ha sede l'ufficio del porto di iscrizione della nave (articolo 461, secondo comma). Una simile competenza territoriale, a mio avviso, danneggia sia il lavoratore che la controparte, tanto più che si tratta di competenza esclusiva.

Pertanto, posto che la competenza per materia è pur sempre del giudice monocratico, non è più logico che la competenza territoriale pretorile sia uguale sia per le controversie individuali del lavoro, sia per quelle in materia di assistenza e previdenza?

Un particolare cenno — pur nella brevità di questa relazione — mi sembra necessario fare a due facoltà riconosciute alle parti all'infuori dell'azione giudiziaria, e precisamente al tentativo facoltativo di conciliazione (articolo 430) e agli arbitrati rituali e irrituali (articoli 3 e 4 delle norme generali, di attuazione e transitorie del disegno di legge).

Ricordato che attualmente i tentativi di conciliazione vengono fatti in forza di disposizioni di legge dagli uffici provinciali del lavoro, mi dichiaro completamente d'accordo sulla nuova normativa.

Le questioni che possono restare aperte su questo argomento sono due: tentativo di conciliazione facoltativo od obbligatorio? Per modestissima esperienza professionale sarei per il tentativo facoltativo perchè quando esiste una vera volontà conciliativa da ambedue le parti, il tentativo, anche se non raggiunge un risultato positivo, è sempre utile. Do quindi adesione personale al tentativo facoltativo di conciliazione e credo esso abbia la concreta possibilità di determinare una diminuzione del numero delle controversie.

Al terzo comma dell'articolo 431, il disegno di legge riconosce piena validità giuridica al verbale di conciliazione redatto in sede sindacale, cioè non davanti all'ufficio provinciale del lavoro. Ritengo che anche questa norma possa essere accettata, in quanto il verbale deve essere poi depositato presso l'ufficio provinciale del lavoro il quale lo ratifica. In tal modo la conciliazione sindacale assume, in definitiva, la figura di un atto fatto proprio dall'ufficio provinciale del lavoro.

Per quanto riguarda gli arbitrati, sia rituali che irrituali, devo far notare che il disegno di legge ne prevede l'ammissibilità a condizione che « ciò avvenga, a pena di nullità, senza pregiudizio della facoltà del lavoratore di adire l'autorità giudiziaria ». Orbene, per quanto ne sappia, il compromesso e la clausola compromissoria importano una deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria e pertanto mi domando come sia concepibile che tale deroga possa verificarsi purchè non vi sia pregiudizio di una delle parti di adire l'autorità giudiziaria. Se l'arbitrato sarà chiesto dal lavoratore, è mai supponibile che la controparte si presti e aderisca a questa procedura, già sapendo che il contenuto del lodo non avrà pratica efficacia, potendo l'interessato ricorrere all'autorità giudiziaria? Francamente — a parte ogni disquisizione sulla compatibilità o meno degli istituti ar-

bitrali così come configurati in questo disegno di legge — sono assai perplesso sulla utilità pratica di consentire di sottrarre la controversia alla contesa giudiziaria, per rimetterla a terzi, il cui giudizio — almeno per una delle parti, se le conviene — non potrà mai essere definitivo.

La possibilità di sottrarre la controversia all'autorità giudiziaria esiste utilizzando il tentativo di conciliazione, non solo quello facoltativo prima del giudizio, ma anche quello in apertura di giudizio davanti al pretore; pertanto il mantenimento in vita dell'istituto arbitrale, in questa speciale materia e così come previsto, potrebbe rivelarsi inutile, se non controproducente agli effetti della celerità.

Tralascio di trattare molti altri argomenti. Come membro della Commissione lavoro, però, non posso non far presente che, a monte del problema giuridico, vi è il problema politico di apprestare i mezzi onde permettere effettivamente al nuovo rito di svolgersi secondo le modalità proposte. Non è possibile attendere un nuovo ordinamento giudiziario, ma nello stesso tempo non è possibile realizzare un'iniziativa nuova su un tessuto giudiziario logoro e consunto. Gli articoli 22, 23, 24 e 26 delle norme generali, di attuazione e transitorie del disegno di legge fissano mezzi e strumenti affinché gli scopi del provvedimento non restino illusori e perchè tutto non si traduca in una tragica beffa ai danni dei lavoratori e di tutti coloro che in buona fede reclamano una nuova e più rapida procedura per le controversie di lavoro.

Non entro nel merito della diagnosi della crisi della giustizia, nè delle terapie da usarsi visto, tra l'altro, che mentre sulla prima vi può essere un certo accordo, non altrettanto può dirsi sulle seconde; mi limito soltanto ad affermare che il disegno di legge prevede, nelle sue disposizioni finali, mezzi che mirano a rendere concreto il funzionamento dei nuovi giudici del lavoro. Nello stesso momento in cui ci sforziamo di predisporre un modello ottimale del processo del lavoro, dobbiamo stabilirne le condizioni di operatività, in modo da risolvere — almeno per quanto riguarda questo processo — il rap-

porto tra riforma e struttura dell'organizzazione giudiziaria. Siccome però con le buone intenzioni nulla si risolve, e tanto meno qualsiasi problema si risolve procrastinando nel tempo, è d'uopo considerare le disposizioni contenute nella parte finale del provvedimento come un passo obbligato, di natura politica e finanziaria, per giungere alla realizzazione della riforma.

Inclinerei alla facile demagogia se enunciassi anche uno solo dei casi clamorosi di disfunzione della giustizia. Mi limito, invece, come relatore, a fare appello alla volontà e all'impegno politico di tutti, perchè le citate norme finali diventino realtà entro i tempi e i limiti fissati. Approvando questo disegno di legge — se approvazione come io auspico vi sarà — si approvano anche norme che mirano a realizzazioni organizzative di tempo breve, e tutti noi, così come il Governo, che al provvedimento ha dato la sua adesione in sede di prima lettura, assumiamo la grave responsabilità di porre in essere non solo un rito processuale nuovo, ma anche i mezzi per realizzarlo nei modi previsti.

A questo punto — e termino — mi si potrebbe chiedere se, come relatore, sono favorevole a qualche ritocco del testo inviato dalla Camera dei deputati; personalmente devo rispondere in senso affermativo. Il presente disegno di legge ha ricevuto alla Camera dei deputati l'approvazione di tutti i Gruppi, fatta eccezione di quello del Movimento sociale. Tuttavia, in sede di dichiarazioni di voto, i vari intervenuti, pur affermando piena concordanza di valutazioni sul contenuto politico di questa riforma processuale, non hanno sottaciuto, a seconda dei vari punti di vista, la necessità, l'utilità o l'opportunità che il Senato apporti al provvedimento eventuali limature o ne riconsideri gli aspetti controversi. Dichiarazioni in tal senso sono state fatte, ad esempio, dai deputati Castelli, democristiano, Coccia, comunista, e Del Pennino, repubblicano. Senza dire che il relatore per la Commissione giustizia della Camera, onorevole Lospinoso, ha proposto di approvare il disegno di legge senza modifiche, lasciando al Senato la valutazione dell'opportunità di introdurle. Tutti, però, sono stati unanimi nell'affermare che, in

ogni caso, dovrebbero essere tenuti fermi i punti cardine e l'impostazione di fondo del provvedimento, così da non intaccare la struttura del testo: e su tale punto essenziale la mia adesione è senza riserve.

Dico questo concordando personalmente anche sull'appello che è giunto alla Commissione lavoro dalle tre Confederazioni dei lavoratori, le quali hanno chiesto di approvare il disegno di legge con sollecitudine, essendo urgente giungere rapidamente ad un sostanziale miglioramento della giustizia del lavoro introducendo un processo di tipo nuovo che realizzi, come appunto fa quello in questione, una riduzione sia della durata sia dei costi del procedimento. Queste due esigenze, esposte in forma altamente responsabile e rispettosa dell'autonomia del legislatore, vengono condivise dal relatore, per modo che se qualche modifica sarà proposta, essa dovrà mirare soltanto a ulteriormente garantire quel sostanziale miglioramento della giustizia del lavoro e quella realizzazione di un processo di tipo nuovo che la federazione dei tre sindacati ha auspicato nel suo appello.

**P R E S I D E N T E .** Ringrazio il senatore Torelli per la sua esposizione e prego il senatore Martinazzoli, relatore per la Commissione giustizia, di prendere la parola.

**M A R T I N A Z Z O L I ,** *relatore alla Commissioni.* Onorevoli senatori; in una sintetica relazione introduttiva non ritengo di dover compiere una articolata e dettagliata descrizione delle singole disposizioni del disegno di legge in esame. Tanto più che si tratta di materia sufficientemente nota, ampiamente elaborata dalla Camera dei deputati nella passata legislatura ed accuratamente valutata — sempre nella V legislatura — anche dalla competente Commissione del Senato.

Vi è solo da rilevare che mentre la Commissione giustizia del Senato aveva approvato, nella scorsa legislatura, una serie di non marginali emendamenti al testo del disegno di legge pervenuto dall'altro ramo del Parlamento e non potuto approvare defini-

tivamente per lo scioglimento anticipato delle Camere, la Camera dei deputati ha ora di nuovo accolto, in maniera integrale, la normativa da essa predisposta durante la V legislatura.

Questa precisazione non ha tanto valore come dato di cronaca, poichè riveste piuttosto un significato rilevante al fine di definire — in termini pregiudiziali e di massima — i confini entro i quali dovrà contenersi il lavoro delle Commissioni riunite.

Si tratta, insomma, di operare sin d'ora una scelta dirimente che valga non solo a rendere più stringente e produttivo il nostro esame, ma che serva anche a chiarire, con sufficiente precisione, i termini di una sostanziale scelta politica.

Non c'è dubbio, infatti, che il nuovo processo del lavoro, così come prefigurato nel disegno di legge, si qualifica alla stregua di peculiari premesse e si definisce per una coerente struttura, anche al livello di specifiche soluzioni tecniche. Si può dire, in altri termini, che sono stati previsti istituti, procedure, termini, caratteristiche processuali, sui quali non è possibile operare modificazioni profonde senza contraddire radicalmente ai principi informativi della riforma e stravolgere il senso stesso della prospettiva così aperta. E dunque, occorre decidere sin da ora — tenendo conto soprattutto dell'esperienza fatta nella V legislatura — se si intende rispettare rigidamente l'autenticità dei contenuti profondamente innovatori propri al disegno di legge in esame.

Su questo punto, l'opinione espressa dalla Camera è assolutamente chiara. Approvando un testo di legge identico a quello licenziato nella V legislatura, tutti i Gruppi, tranne uno, ed il Governo hanno espresso la opinione che eventuali emendamenti in senso migliorativo potrebbero risultare accettabili solo se siano tali da « non sconvolgere la struttura del testo normativo ».

Ritengo di dover consentire con questo tipo di impostazione, poichè su questo tema non esistono — tralasciando la possibilità di eventuali perfezionamenti tecnici — alternative diverse dal consenso o dal rifiuto. La tentazione di inseguire soluzioni capaci di conciliare senza traumi il nuovo con il vecchio, sarebbe destinata anche qui a rea-

lizzare inutili e mediocri compromessi. Vi sono alcuni punti fondamentali del disegno di legge intorno ai quali è impossibile escogitare persuasive transazioni. Essi sono, in particolare:

1) L'identificazione di un giudice del lavoro che, pur rimanendo nell'ambito definito in questa materia dalla Costituzione, realizzi tuttavia, in concreto, un giudizio tipico e specializzato.

2) Il riconoscimento che, per il processo di primo grado, il giudice del lavoro non può non essere il pretore. E questo soprattutto perchè si tratta di un giudice monocratico, già operante, in quanto tale, nell'ordinamento; mentre una scelta di questo tipo a livelli diversi implicherebbe un più vasto, massiccio e complesso disegno riformatore.

3) La necessità, cui è finalizzata anche la scelta del giudice, di garantire una effettiva speditezza processuale, in modo da rompere la spirale di una intollerabile lentezza, che è insieme la causa e il sintomo più drammatico della crisi di credibilità della giustizia italiana. E la scelta del processo del lavoro non è, sotto questo profilo, casuale. Proprio perchè in questo settore, più che in altri, è dato di riscontrare il sostanziale contenuto di ingiustizia che deriva dai tempi lunghi del processo.

4) Il recupero, sul piano strumentale, di quei principi di oralità e di concentrazione che possono, appunto, garantire — se correttamente e coraggiosamente calati nella dimensione processuale — risultati appaganti dal punto di vista della rapidità della decisione. Non c'è dubbio, infatti, che un processo « scritto », un processo cioè nel quale il contraddittorio non è mai realizzato in termini immediati e reali, ma è diluito attraverso dialoghi a distanza, mai conducenti ad un confronto serrato e totale, dà stimolo alla lentezza, al cavillo, al formalismo esasperato. Per modo che, quando si opera la scelta della oralità e della concentrazione, non si allude soltanto ad un processo rapido ma, insieme, ad un processo più limpido, meno artificioso, saldamente ancorato alla realtà degli interessi in gioco.

5) Il conseguente affidamento al giudice di un ampio potere di iniziativa e direzione,



tale che — pur non mortificando i margini del potere dispositivo affidato alle parti — li riduca tuttavia ad un ruolo accettabile e non paralizzante.

6) L'esecutorietà, come regola, per i provvedimenti che risolvono il giudizio o decidono parzialmente in ordine a quei momenti del *thema decidendi* che risultino, lungo le diverse fasi processuali, suscettibili di risposte immediate; ipotizzandosi, anche qui, una specificazione di quell'obiettivo di tempestività che qualifica le risposte di una giustizia efficiente.

7) La gratuità effettiva del giudizio, che vale a togliere di mezzo un robusto diaframma, la cui consistenza rende spesso problematica l'affermazione dell'eguaglianza della legge.

Sono questi, sommariamente riassunti, i principi sui quali si fonda il nuovo processo del lavoro; che non vanno intaccati o disattesi se si intende davvero costruire una prospettiva di non evasivo rinnovamento.

Certo non vanno nascosti i possibili inconvenienti, i rischi anche gravi che sono connessi alla sperimentazione del nuovo modello processuale. A questo proposito, si può ricordare che il timore più volte espresso dai critici della riforma si riferisce alla difficoltà, ritenuta insuperabile, di innestare questo tipo di processo all'interno di un sistema giudiziario le cui carenze umane, strutturali, organizzative sono largamente note. Si tratta, indubbiamente, di una obiezione seria, che tuttavia si esaurisce in se stessa. Non è possibile, infatti, immaginare di poter subordinare la riforma del processo del lavoro all'acquisizione di una generica, maggiore efficienza dell'apparato giudiziario. È possibile, al contrario, immaginare che proprio le difficoltà derivanti dalla sperimentazione del nuovo processo del lavoro riescano a costituire un fatto stimolante, capace di far scendere dai cieli dell'astrazione e dalla declamazione degli auspici il discorso intorno alla necessità di dotare il nostro Paese di una struttura giudiziaria moderna e civile. Discorso che coinvolge scelte tutto sommato più modeste e meno ardue di quanto taluno possa credere. Anche per questo aspetto, dunque, la riforma del processo

del lavoro può rivelare notevoli potenzialità. Si tratta di un approccio che si situa, non a caso, su un terreno particolare: quello delle controversie del lavoro che appaiono — per la specificità del diritto sostanziale in gioco e per la gravità della situazione attuale — prioritariamente meritevoli di una risposta risolvete. Ma si tratta, anche, di un approccio che — se troverà nell'attuazione pratica la disponibilità dei magistrati e delle parti, e se avrà il conforto di ulteriori incisivi interventi del Governo e del Parlamento — potrà costituire un civile banco di prova, un paragone esemplare della più ampia e totale riforma del processo civile.

Una riforma che, non per niente, si iscriverà nel segno di una grande tradizione giuridica; la quale si riassume nei nomi di Chiovenda, di Carnelutti, di Calamandrei; degli artefici, cioè, della scienza processualistica italiana. Pertanto, se le proposizioni qui sintetizzare possono trovare il consenso dei colleghi, riesce chiara la possibilità di apportare al testo in esame quelle correzioni delle quali certamente abbisogna al fine di migliorarne il livello tecnico, senza tuttavia scalfirne la fisionomia tipica. In questo modo, il Senato realizzerà certamente un apporto produttore e costruttivo, offrendo un contributo positivo ed originale alla soluzione di un problema di grande rilevanza civile.

P O Z Z A R . D'accordo con la presidenza della Commissione giustizia, mi sembra che, data la complessità del disegno di legge, cui saranno senz'altro presentati emendamenti, e considerata la pletoricità delle Commissioni congiunte, sia opportuno procedere alla nomina di una Sottocommissione mista, che abbia il compito di predisporre gli emendamenti per le sedute plenarie. Se la Sottocommissione sarà costituita, le proposte di modifica dovranno ad essa essere trasmesse dai membri delle due Commissioni, salva poi la libertà di ognuno di presentare emendamenti anche nel corso delle sedute plenarie.

La Sottocommissione potrebbe essere composta: dai due relatori, senatori Torelli e Martinazzoli; da quattro rappresentanti del

Gruppo della democrazia cristiana (per la Commissione lavoro, i senatori Sica e Mamente Comunale, per la Commissione giustizia i senatori Cerami e De Carolis); da quattro rappresentanti del Gruppo comunista (i senatori Giovannetti e Fermariello ed i senatori Petrella e Boldrini); da due rappresentanti del Gruppo socialista (i senatori Ferralasco e Viviani); da un rappresentante del Gruppo liberale (nelle due Commissioni, vi è un solo appartenente a tale Gruppo: il senatore Robba); da un rappresentante del Gruppo socialdemocratico (anche in questo caso vi è un solo senatore di tale Gruppo: il senatore Giuliano); da un rappresentante del Gruppo della sinistra indipendente (il senatore Galante Garrone); da due senatori appartenenti al Gruppo del movimento sociale italiano (i senatori De Sanctis e Filetti) e da un rappresentante del partito repubblicano, il senatore Cifarelli. La Sottocommissione potrebbe essere presieduta dal vice presidente della Commissione lavoro, senatore Azimonti.

In totale, pertanto, la Sottocommissione risulterebbe composta di 19 membri; posso dire, in base ad esperienze passate, che una Sottocommissione che si impegni seriamente può svolgere gran parte del lavoro per quel che riguarda l'esame dei vari emendamenti. Se su taluni di essi non si raggiungesse poi un accordo, vi sarebbe sempre la possibilità di riproporli in sede di Commissioni riunite.

**F I L E T T I .** La Sottocommissione è troppo numerosa.

**P O Z Z A R .** Faccio presente, però, che tutti i Gruppi politici dovrebbero esservi rappresentati. Comunque, quella annunciata è la proposta della Presidenza. Se poi, da parte dei commissari, si vogliono fare osservazioni siamo qui per ascoltarle.

**F E R M A R I E L L O .** Ho ascoltato con attenzione le relazioni dei senatori Torelli e Martinazzoli: è stato affermato che dobbiamo lavorare sulla base di un disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati, da sottoporre, se del caso, a limature o correttivi. Faccio però presente — anche perchè

siamo stati soggetti ad una serie di giuste sollecitazioni in tal senso — che il Gruppo comunista ritiene che si debba arrivare rapidamente alla definizione del provvedimento così come ci è pervenuto.

Dico questo perchè tanto nella passata che nella presente legislatura la materia del disegno di legge è stata molto approfondita. Durante la V legislatura la Camera ha approvato un progetto che poi, pervenuto al Senato, è stato modificato e quindi insabbiato. Nel corso della VI legislatura la Camera ha ripreso in esame la questione ed ha approvato il provvedimento che abbiamo dinanzi.

Ora ci troviamo un'altra volta di fronte a questa situazione: la Camera approva ed il Senato vuole meditare. Senza approfondire il significato di questa singolare ripartizione di compiti, mi preme sottolineare che non è detto che si debba per forza modificare il testo del disegno di legge trasmessoci dalla Camera. Ripeto anzi che il nostro Gruppo è favorevole all'approvazione immediata del provvedimento nel testo pervenutoci.

Quanto alla Sottocommissione da costituire, non è esatto che essa debba necessariamente apportare emendamenti. Questo potrà essere argomento di un raffronto e di uno scontro tra i Gruppi, ma non possiamo sin d'ora procedere alla nomina di una Sottocommissione affidandole compiti di modifica. Essa dovrà solo occuparsi di approfondire la materia; ciò che accadrà in quella sede lo vedremo al momento, ma per ora occorre partire con le idee chiare, onde evitare confusioni assai dannose.

Circa la composizione della Sottocommissione, non faccio questioni di numero, anche se mi rendo conto della difficoltà di lavorare bene in diciannove persone. La Sottocommissione ha il compito di mettere a punto il materiale, non certo di deliberare: pertanto non intendo sollevare questioni di proporzioni nelle rappresentanze dei vari Gruppi, considerandole, in questo caso, insignificanti e marginali. La Sottocommissione potrà, come diceva il senatore Pozzar, risolvere gran parte dei punti non controversi; ma se dovesse insorgere un problema sul quale vi fossero diverse valutazioni po-

litiche mi sembra chiaro che lo si dovrebbe risolvere in altra sede.

Ultimo punto, assai qualificante per l'argomento del quale ci stiamo occupando, è il seguente. La Commissione lavoro, che ha stretti contatti con le categorie lavoratrici, per condurre un'azione adeguata dovrebbe avere a disposizione materiale sufficiente. Per la verità, la segreteria ha già compiuto un lavoro assai encomiabile, raccogliendo elementi e documenti, ma sarebbe molto utile se potessimo usufruire dell'aiuto di uffici tecnici, onde poter intervenire con cognizione di causa e non con l'approssimazione con la quale siamo spesso costretti a lavorare.

**R O B B A .** Noi siamo per le leggi ben fatte, per cui ben venga la Sottocommissione, se potrà essere utile a tale scopo. Vorrei solo far presente l'opportunità di ridurre il numero dei suoi componenti, poichè diciannove persone significano quasi una Commissione plenaria.

**Z U C C A L A .** Signor Presidente, io che non faccio parte nè della 2ª, nè della 11ª Commissione, debbo alla cortesia dei miei colleghi di Gruppo la possibilità di parlare. Ho un solo titolo, per la verità: quello di essermi in passato già occupato, con particolare amorevolezza, di un provvedimento dello stesso contenuto di quello in discussione, il che mi ha fornito una certa esperienza in materia.

Ora, il problema della Sottocommissione così come è stato posto è intempestivo, poichè, a mio parere, una Sottocommissione in tanto può assolvere ad un'utile funzione in quanto prima recepisca gli orientamenti generali quali possono emergere durante la discussione generale nelle Commissioni riunite. Solo attraverso gli interventi dei rappresentanti dei vari Gruppi in sede di discussione generale possono infatti emergere quei contrasti di fondo che vanno risolti; o meglio, la cui risoluzione va predisposta dalla Sottocommissione. Quindi il problema andrà posto, a mio parere, quando si concluderà la discussione generale.

Del resto già nella quinta legislatura una Sottocommissione apportò talune modifiche al testo allora discusso; ma essa era formata da pochissimi elementi; non era certo pletrica come quella che oggi si vorrebbe costituire. Comunque, ripeto che prima di tutto ognuno di noi deve assumersi le sue responsabilità specifiche in sede di discussione generale, in modo che la nuova Sottocommissione possa lavorare su basi concrete. Ad esempio, il Gruppo comunista, secondo l'affermazione del senatore Fermariello, è orientato per un'approvazione del provvedimento senza alcuna modifica, e ciò per una ragione di fondo di ordine politico. Ora, sottoporre al Gruppo stesso, in Sottocommissione, orientamenti che in linea di principio esso non vorrà affrontare è perfettamente inutile: tanto vale portarli nelle Commissioni riunite accettando una battaglia anche politica.

Da parte sua il Gruppo socialista ritiene che per la rilevanza del provvedimento, oltre che per il fatto che da più di una legislatura esso è stato discusso senza mai aver avuto una conclusione definitiva (nella passata legislatura, dopo lungo e impegnativo lavoro, il suo *iter* fu nuovamente interrotto dall'anticipato scioglimento delle Camere), non si debbano oggi frapporre ulteriori indugi alla sua approvazione. Si potrebbero forse limare alcune imperfezioni; in ogni caso non si tratterà della prima legge — al di là del perfezionismo di parte liberale — che potrà essere corretta successivamente, soprattutto in base all'esperienza della sua applicazione.

Il mondo del lavoro attende questo provvedimento da dodici anni; non possiamo ulteriormente crogiolarci in Sottocommissioni, in limature ed in perfezionismi che possono pure essere utilissimi ma che, certamente, non possono avere oggi la prevalenza rispetto all'esigenza di soddisfare finalmente le attese dei lavoratori.

Il Gruppo socialista ribadisce la necessità che questo disegno di legge arrivi in porto così come è; eventuali perfezionamenti potranno essere attuati alla luce della successiva esperienza.

L'ispirazione politica di fondo del provvedimento è stata già ampiamente vagliata

ed il testo in discussione ci è stato molto bene illustrato tanto dal senatore Torelli, che conosco bene per le battaglie che ha già condotto sull'argomento, che dal senatore Martinazzoli, che ho molto apprezzato per la lucidità della sua esposizione.

In conclusione, noi riteniamo che se una Sottocommissione deve essere costituita, essa deve essere composta da pochi membri e deve essere nominata dopo gli interventi nella discussione generale di quattro o cinque oratori. Si dovrà poi predisporre un canovaccio da cui emerga che la posizione democristiana su tale articolo è la seguente, che la posizione comunista è quest'altra, quella socialista è la tal'altra, eccetera.

Tutto questo lavoro dovrà essere riportato nelle Commissioni plenarie, dopo essere stato coordinato dalle segreterie delle due Commissioni, delle quali conosciamo la bravura, e solo allora le Commissioni riunite decideranno.

Una Sottocommissione di 19 membri che dovesse discutere articolo per articolo ed emendamento per emendamento non farebbe altro che perdere una enormità di tempo, per giungere poi a chissà quali risultati. Tra un anno e mezzo, in ipotesi, noi non potremo dire ai lavoratori di essere ancora all'inizio del nostro lavoro perchè alla ricerca di inutili perfezionismi.

F I L E T T I . Dobbiamo tener presente che il disegno di legge al nostro esame è stato approvato dalla Camera dei deputati con procedura di urgenza, tenuto conto che si trattava di un testo già approvato da quel ramo del Parlamento nel corso della passata legislatura.

Ho avuto modo di leggere gli interventi e le determinazioni adottate dalle Commissioni giustizia e lavoro della Camera dei deputati, che hanno discusso il testo trasmessi, ed ho constatato che vi è stata la seguente linea direttiva: quella di confermare, nel suo contenuto anche letterale, il disegno di legge approvato nella decorsa legislatura.

Il Senato, o meglio la Commissione giustizia, nella quinta legislatura ritenne oppor-

tuno apportare delle radicali modificazioni al disegno di legge allora licenziato dalla Camera, ed a ciò pervenne a seguito di una discussione di carattere generale e dopo aver esaminato numerosi emendamenti presentati dalle varie parti politiche. Alcuni di questi emendamenti vennero approvati all'unanimità da tutti i componenti la Commissione giustizia: allora, pertanto, si ritenne necessario apportare modifiche al testo in esame. Peraltro, se non ho compreso male, le due relazioni dei senatori Torelli e Martinazzoli non escludono l'esigenza di introdurre qualche modifica. Mi sembra, quindi, che si debba ora decidere se seguire il suggerimento del senatore Zuccalà e far precedere la costituzione di una Sottocommissione dalla discussione generale, oppure se si debba formare subito una Sottocommissione che abbia il compito essenziale di esaminare e discutere gli emendamenti che saranno proposti, per poi riferirne alle Commissioni plenarie.

A me pare che si dovrebbe seguire quest'ultima strada: cioè costituire anzitutto la Sottocommissione, chiamando a farne parte nove-dieci membri rappresentanti delle varie parti politiche. Quindi, a ciascun Gruppo dovrebbe esser dato un termine per la presentazione di eventuali emendamenti, dopo di che la Sottocommissione si potrà riunire e, terminati i suoi lavori, dovrà riferire alle Commissioni plenarie. Queste, infine, adotteranno le ulteriori determinazioni.

Credo che questo sia l'unico sistema per accelerare l'iter del provvedimento e tengo ad assicurare che, da parte del mio Gruppo politico, non vi è nessun motivo per farne ritardare l'approvazione.

d e ' C O C C I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi sia permesso di dire la mia opinione.

Ho seguito per conto del Governo, insieme con il collega Sottosegretario per la grazia e giustizia, la discussione alla Camera dei deputati sulla proposta di legge relativa alla materia che ora ci interessa. Devo dire che anche il Governo ha presentato un dise-

2<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> COMMISSIONI RIUNITE

1° RESOCONTO STEN. (20 dicembre 1972)

gno di legge identico a quello della scorsa legislatura, senza tener conto dell'ultimo testo elaborato dal Senato e delle modifiche da questo introdotte, proprio per avvalersi della procedura abbreviata.

Insieme al collega Pennacchini, mi sono doverosamente fatto carico di dichiarare che ogni modifica, anche la più ovvia, anche quelle auspiccate dagli stessi relatori, sarebbe stata affidata al particolare studio ed esame del Senato.

Ora, non è detto che il provvedimento debba venire assolutamente modificato; le Commissioni riunite, e l'eventuale Sottocommissione, sono libere, nella propria autonomia, di valutare il testo del disegno di legge come preferiscono. Ritengo comunque che per un provvedimento del genere sia quanto mai necessaria la costituzione di una Sottocommissione, in considerazione della complessità della materia e della mole del lavoro da svolgere.

La Sottocommissione, a mio avviso, è necessaria proprio per accelerare l'iter legislativo; pensiamo, ad esempio, a quanto accaduto relativamente alla modifica del codice penale. Quel provvedimento è stato esaminato prima di tutto in sede di Sottocommissione e poi è stato portato all'esame della Commissione giustizia in sede plenaria. Mi pare che tutto si sia svolto celermente e sia andato in porto nel giro di poche settimane.

Inoltre, loro sanno perfettamente quali e quante difficoltà si incontrino per la convocazione di due Commissioni riunite e, pertanto, mi sembra che sarebbe particolarmente difficile mandare avanti l'esame del provvedimento in quella sede.

Una Sottocommissione, invece, può procedere più celermente, programmando tutte le riunioni che ritiene necessarie ed avvalendosi anche della collaborazione di esperti.

Posso peraltro consentire con i senatori che hanno espresso l'avviso di svolgere prima la discussione generale e potrei anche consentire sull'opportunità di costituire una Sottocommissione più ristretta. Ma queste sono questioni che devono decidere gli onorevoli senatori.

P O Z Z A R . Le Presidenze della 2<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> Commissione reputano opportuna la costituzione di una Sottocommissione; si terrà conto dei voti, espressi da più parti, per restringere, per quanto possibile, il numero dei suoi componenti. Questo, però, potrà comportare l'esclusione di qualche Gruppo politico.

G A L A N T E G A R R O N E . Sono contrario all'eventuale esclusione del mio Gruppo.

P O Z Z A R . Faremo allora in modo che nella Sottocommissione siano rappresentati tutti i Gruppi politici.

Mi sembra inoltre che possa restare stabilito che la nomina della Sottocommissione sarà preceduta dalla discussione generale, affinché alla Sottocommissione siano fornite alcune indicazioni di massima circa l'orientamento delle Commissioni 2<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup>. Per quanto riguarda i tempi, dovremmo prendere un impegno comune per accelerare i lavori.

C O P P O L A . Non siamo purtroppo in grado di prendere impegni.

P E T R O N E . Questo è un pensiero personale del senatore Coppola.

P O Z Z A R . Le Commissioni giustizia e lavoro decideranno nelle rispettive sedi, in relazione ai propri impegni parlamentari, quali sedute dedicare all'argomento. È comunque intendimento delle Presidenze dare inizio al dibattito nel più breve tempo possibile, alla ripresa dei lavori parlamentari.

P E T R O N E . Poichè siamo tutti consapevoli della necessità di accelerare quanto più possibile i tempi dell'esame del disegno di legge, invito tutti i colleghi che intendono presentare emendamenti di farli pervenire alla Presidenza prima che sia nominata la Sottocommissione, in modo che a questa sia più chiaro il lavoro che sarà chiamata a svolgere.

2ª e 11ª COMMISSIONI RIUNITE

1º RESOCONTO STEN. (20 dicembre 1972)

P O Z Z A R . Fatta salva, ovviamente, la facoltà per ciascun commissario di presentare altri emendamenti anche nel corso del dibattito.

de' C O C C I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Auspico anch'io una certa sollecitudine, in modo che le due Commissioni possano riunirsi subito dopo la ripresa dei lavori parlamentari; inoltre mi associo all'invito a predisporre gli eventuali emendamenti nel più breve tempo possibile.

P O Z Z A R . I Presidenti delle due Commissioni si consulteranno per decidere quando avrà inizio la discussione generale.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è rinviato ad una prossima seduta.

*La seduta termina alle ore 12,45.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici*  
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO